



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

---

**TABELLA INFRADISTRETTUALE**  
**per la disciplina delle SUPPLENZE INFRADISTRETTUALI e delle ASSEGNAZIONI**  
**CONGIUNTE (COASSEGNAZIONI)**  
**- QUADRIENNIO 2026/2029 -**

**Il Procuratore Generale**

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 giugno 2018, come modificata alla data del 18 maggio 2022 e, da ultimo, il 15 ottobre 2025 con circolare prot. n. 16516 avente per oggetto “Modifiche alla circolare recante *Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*”;

Preso atto che le ultime tabelle infradistrettuali di questa Procura Generale si riferiscono al triennio 2020/2022;

Letto il Titolo IV – Capo I – Sezione I della circolare sopra citata che disciplina il procedimento per la formazione delle tabelle infradistrettuali;

Tenuto conto, altresì, che la citata disciplina, come modificata dalla circolare del C.S.M. del 15 ottobre 2025, impone un criterio di progressività nell’utilizzo degli istituti organizzativi, privilegiando, nell’ordine, il ricorso alle risorse interne dell’Ufficio, alla supplenza infradistrettuale e solo in via residuale agli ulteriori strumenti, quale l’applicazione anche extradistrettuale;

Rilevata la necessità di procedere alla redazione di un progetto tabellare che, in attuazione degli articoli 6 e seguenti della Circolare in premessa, disciplini le ipotesi di assegnazioni congiunte o coassegnazioni e di supplenze infradistrettuali per il quadriennio 2026/2029, al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari del Distretto;

Preso atto che la normativa di riferimento distingue due diverse fattispecie:

1. la supplenza infradistrettuale, disciplinata dall’art. 62 della suddetta circolare, istituito al quale è possibile fare ricorso in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato superiore a sette giorni, qualora non sia possibile il ricorso alla supplenza interna;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

2. l'assegnazione congiunta o coassegnazione, prevista dagli articoli 12 e 71 della medesima circolare, alla quale è invece possibile far ricorso nelle seguenti ipotesi:

- a) carenza di organico;
- b) sopravvenienze straordinarie o temporanee;
- c) situazioni di incompatibilità funzionale;
- d) trattazione di una materia specialistica.

Ritenuta la necessità di disciplinare, attraverso le presenti tabelle infradistrettuali, non solo l'istituto della supplenza infradistrettuale ma soprattutto l'istituto della coassegnazione, anche in forza di quanto stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 ottobre 2012, secondo cui *"nell'ambito della tabella infradistrettuale, particolare utilità può avere soprattutto la "coassegnazione", che va incentivata e non pretermessa, come talvolta è accaduto in alcune proposte tabellari, nelle quali è stato previsto il ricorso alle sole supplenze, trattandosi di istituto che, se razionalmente realizzato, consente di potenziare e valorizzare professionalità specifiche acquisite in determinate materie e in alcuni uffici, di favorire concretamente lo scambio di esperienza, di prassi virtuose, di indirizzi giurisprudenziali e di formare nuove e specifiche professionalità in svariati settori e, per quel che concerne gli uffici requirenti, anche di facilitare l'uniforme esercizio dell'azione penale"*;

Ritenuto altresì che, in applicazione del criterio di progressività sopra richiamato, la supplenza infradistrettuale costituisca lo strumento ordinario e prioritario rispetto al ricorso alla coassegnazione o ad altre forme di applicazione, dovendo queste ultime essere utilizzate soltanto in presenza di esigenze ulteriori o non altrimenti fronteggiabili;

Considerato che gli accorpamenti infradistrettuali disciplinati dalla normativa vigente risultano essere i seguenti:

- **Perugia** con Spoleto e Terni
- **Spoleto** con Perugia e Terni;
- **Terni** con Perugia e Spoleto.

Rilevato che la normativa vigente esclude dalla applicazione della disciplina delle tabelle infradistrettuali gli uffici con competenza estesa all'intero distretto e i Dirigenti degli Uffici e pone precisi divieti e limiti all'inserimento dei Magistrati in tali tabelle; Considerate, pertanto, in primo luogo le situazioni ostative esistenti



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

---

all'applicazione

dell'istituto della coassegnazione o della destinazione in supplenza;

Ritenuto, inoltre, opportuno prendere in considerazione le competenze specialistiche di ciascuno dei Magistrati in servizio presso le Procure del distretto come risultanti dai gruppi specializzati, ove istituiti, presso le Procure del Distretto per le seguenti materie:

- Reati edilizi
- Reati fiscali
- Reati societari
- Reati finanziari
- Reati in materia di traffico di stupefacenti
- Reati di pedofilia – pedopornografia
- Reati telematici e informatici
- Reati di corruzione e reati contro la P.A.
- Reati di “interposizione fittizia” di cui all’ art. 648 quater c.p.;
- Reati di riciclaggio
- Reati da “codice rosso”

Viste le dotazioni organiche dei Magistrati delle Procure del Distretto dell’Umbria e i programmi organizzativi adottati da ciascun Procuratore;

Preso atto dell’esito della riunione con i Procuratori del Distretto in data 2 ottobre 2025 in ordine all'adozione di tabelle infradistrettuali per disciplinare le ipotesi di applicazione degli istituti della assegnazione congiunta o coassegnazione e della supplenza infradistrettuale;

Preso atto, inoltre, dell’esito delle interlocuzioni attuate ai fini dell’approvazione della proposta tabellare, con il Presidente della Corte d’Appello, del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del distretto per eventuali contributi, della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, nonché con il Comitato pari opportunità, nell’ambito delle sue competenze istituzionali;

Considerato che è stato chiesto ai Procuratori della Repubblica del Distretto, ai sensi dell’art. 53 della circolare del CSM prot. n. 11315 del 26/06/2018, articolo non modificato ai sensi della circolare CSM prot. 16516/2025, di procedere allo svolgimento delle assemblee per l’acquisizione della disponibilità ai fini dell’inserimento nella Tabelle infradistrettuali, per un periodo superiore a mesi sei, nonché il contestuale invio degli elenchi dei nominativi dei magistrati da inserire in tabella ad esclusione di quelli



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

---

rientranti nelle categorie di cui agli artt. da 58 a 61, articoli non modificati ai sensi della circolare del CSM prot. 16516/2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 della circolare vigente, nelle convocazioni delle riunioni presso i singoli Uffici è stato espressamente richiesto ai magistrati di dichiarare la propria disponibilità ad essere coassegnati anche per periodi superiori a sei mesi, previa convocazione di apposite riunioni con i dirigenti degli uffici del distretto;

Dato atto che all'esito delle assemblee dei singoli uffici, come risulta dai verbali trasmessi a questo Ufficio, nessuno dei Sostituti Procuratori ha dato disponibilità ad essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi;

Dato atto che la 'proposta di tabella' è stata redatta a seguito delle riunioni intercorse tra i Procuratori della Repubblica ed i magistrati dei rispettivi uffici, nonché a seguito delle richieste di osservazioni inviate da questo Procuratore Generale, rispettivamente in data 2 ottobre 2025 e 23 febbraio 2026;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di disciplinare sia i presupposti per l'operatività degli istituti della supplenza infradistrettuale e della coassegnazione, sia i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o da coassegnare, previa interlocuzione con il Procuratore dell'Ufficio di provenienza e valutazione dei carichi di lavoro degli Uffici interessati, fatte comunque salve diverse e ulteriori ipotesi eccezionali, precisandosi che le presenti tabelle infradistrettuali contengono, in conformità all'art. 54 della circolare del C.S.M., i presupposti predeterminati per l'operatività degli istituti della supplenza e della coassegnazione, nonché criteri oggettivi idonei a consentire l'individuazione automatica del magistrato da destinare, con specifica indicazione nominativa degli stessi; si prevedono i seguenti criteri operativi:

1. Il Procuratore Generale, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica e sentito il Procuratore dell'Ufficio di provenienza, dispone l'assegnazione in supplenza, qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo di un magistrato si protragga almeno per un periodo, continuativo, non inferiore a sette giorni e non sia possibile far ricorso alla supplenza interna, nel rispetto del criterio di progressività e quindi solo dopo aver verificato l'impossibilità di far fronte alla situazione mediante le risorse interne dell'Ufficio interessato;

Il provvedimento di supplenza infradistrettuale designa il Sostituto con la



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Perugia

---

minore anzianità di servizio presso l'Ufficio individuato sulla base degli accorpamenti infradistrettuali disciplinati dalla normativa vigente, che presenta in quel momento la minore scopertura percentuale e il minor carico di lavoro, tenuto conto del numero di sopravvenienze.

Nel caso in cui l'assenza si protragga per un periodo superiore a quarantacinque giorni e per le eventuali supplenze infradistrettuali successive alla prima, si procederà ad assegnare in supplenza, a rotazione, gli altri magistrati dell'Ufficio di primo grado, secondo l'ordine di anzianità di servizio, partendo dal secondo magistrato con minore anzianità di servizio fino ad arrivare, progressivamente, a quello con maggiore anzianità di servizio.

2. Il Procuratore Generale, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica e sentito il Procuratore dell'Ufficio di provenienza, dispone l'assegnazione congiunta o coassegnazione in caso di vacanza nell'organico superiore al 20%.

Il provvedimento dell'assegnazione congiunta o coassegnazione designa il Sostituto con la minore anzianità di servizio presso l'Ufficio individuato sulla base degli accorpamenti infradistrettuali disciplinati dalla normativa vigente, che presenta la minore scopertura percentuale e il minor carico di lavoro.

Per le eventuali coassegnazioni di ulteriori procedimenti penali presso la stessa Procura richiedente, si procederà a coassegnare, a rotazione, gli altri magistrati dell'Ufficio di primo grado, secondo l'ordine di anzianità di servizio, partendo dal secondo magistrato con minore anzianità di servizio fino ad arrivare, progressivamente, a quello con maggiore anzianità di servizio.

3. Il Procuratore Generale, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica e sentito il Procuratore dell'Ufficio di provenienza, dispone l'assegnazione congiunta o coassegnazione in caso di sopravvenienze straordinarie o temporanee oppure di incompatibilità funzionale.

In caso di accoglimento della richiesta, il provvedimento dell'assegnazione congiunta o coassegnazione designa il Sostituto con la minore anzianità di servizio presso l'Ufficio individuato sulla base degli accorpamenti infradistrettuali disciplinati dalla normativa vigente, che presenta la minore scopertura percentuale e il minor carico di lavoro.

Per le eventuali coassegnazioni di ulteriori procedimenti penali presso la



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

stessa Procura richiedente, si procederà a coassegnare, a rotazione, gli altri magistrati dell'Ufficio di primo grado, secondo l'ordine di anzianità di servizio, partendo dal secondo magistrato con minore anzianità di servizio fino ad arrivare, progressivamente, a quello con maggiore anzianità di servizio.

4. Il Procuratore Generale, infine, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica e sentito il Procuratore dell'Ufficio di provenienza, può disporre l'assegnazione congiunta o coassegnazione all'Ufficio relativamente ad uno o più specifici procedimenti, in caso di indagini di particolare complessità inerenti alle materie specialistiche sopra individuate; qualora l'applicazione superi la durata superiore i sei mesi si richiede il consenso del Magistrato individuato.

In tali ipotesi, qualora l'assegnazione congiunta abbia durata superiore a sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato individuato, mentre per periodi pari o inferiori a sei mesi il consenso non è necessario; in mancanza di disponibilità potranno essere individuati più magistrati per periodi, comunque, non superiori a sei mesi;

Il provvedimento di assegnazione congiunta o coassegnazione designa il Sostituto in servizio presso l'Ufficio individuato sulla base degli accorpamenti infradistrettuali disciplinati dalla normativa vigente, che sia inserito nel gruppo di specializzazione attinente il procedimento, abbia la maggiore anzianità di servizio e abbia comunque superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale. La durata dell'assegnazione congiunta o coassegnazione, salvo casi eccezionali, può essere disposta solo nella fase delle indagini e per un periodo non superiore a sei mesi.

Per le eventuali coassegnazioni di ulteriori procedimenti penali presso la stessa

Procura richiedente, si procederà ad applicare, a rotazione, gli altri magistrati dell'Ufficio di primo grado - in possesso comunque dei requisiti sopra indicati, secondo l'ordine di anzianità di servizio, partendo dal secondo magistrato con maggiore anzianità di servizio fino ad arrivare, progressivamente, a quello con minore anzianità di servizio.

Nell'ipotesi in cui pervengano contestualmente plurime richieste di assegnazione in supplenza o di coassegnazione da parte dello stesso Ufficio o di diversi Uffici, i distinti provvedimenti di assegnazione non possono designare contemporaneamente lo stesso magistrato. In quest'ipotesi la scelta del Sostituto deve comunque rispettare i criteri sopra elencati.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

Ritenuto che in risposta alle note del 2 ottobre 2025 prot. 4283, dell'11 dicembre 2025 prot. n. 5366, del 17 febbraio 2026 prot. n. 684, alle quali veniva allegata la Proposta di Tabella Infradistrettuale per il quadriennio 2026/2029, e del 23 febbraio 2026 prot. n. 764 con la quale si evidenziavano alcuni ulteriori adempimenti, i Procuratori della Repubblica non formulavano alcuna osservazione;

Evidenziato altresì che il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente della Commissione flussi presso la Corte d'Appello, il Presidente della Commissione pari opportunità presso la Corte d'Appello e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, ai quali è stata trasmessa in data 2 ottobre 2025 la Proposta di Tabella Infradistrettuale per il quadriennio 2026/2029 non formulavano alcuna osservazione;

Tenuto conto che la Proposta di Tabella Infradistrettuale per il quadriennio 2026/2029 è stata altresì trasmessa al Presidente della Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura con nota prot n. 5366 dell'11 dicembre 2025;

Considerato, altresì, che come previsto dall'art. 54 co.3 della vigente circolare il singolo magistrato è stato indicato specificamente o in assegnazione congiunta o come supplente ed indicato per la supplenza e l'assegnazione congiunta secondo il criterio dell'anzianità decrescente.

**P.Q.M.**

Alla luce dell'iter procedurale sopra illustrato;

**SI ADOTTA**

Il seguente decreto/proposta di Tabella infradistrettuale degli uffici requirenti del Distretto per il triennio 2026/2029:

DALLA PROCURA DI PERUGIA PER LE PROCURE DI SPOLETO E TERNI

Giulia BOBO'	22 ottobre 2024
Gianpaolo MOCETTI	3 febbraio 2017
Annamaria GRECO	20 febbraio 2014
Patrizia MATTEI	2 maggio 2013
Laura REALE	8 giugno 2012
Alessandro PAZZAGLIA	2 ottobre 2009



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

Gemma MILIANI	19 novembre 2002
Mara PUCCI	18 gennaio 2002
Franco BETTINI	18 gennaio 2002
Andrea CLAUDIANI	8 luglio 1994

DALLA PROCURA DI SPOLETO PER LE PROCURE DI PERUGIA E TERNI

Ludovica LOMBARDO	22 ottobre 2024
Alessandro TANA	2 marzo 2021
Roberta DEL GIUDICE	15 febbraio 2018

DALLA PROCURA DI TERNI PER LE PROCURE DI PERUGIA E SPOLETO

Giovanna FORTUNATO	22 ottobre 2024
Paolo PAOLUCCI	22 ottobre 2024
Marco STRAMAGLIA	20 febbraio 2024
Giorgio PANUCCI	20 febbraio 2014
Camilla CORAGGIO	8 giugno 2012
Raffaele PESIRI	19 ottobre 2004
Elena NERI	8 luglio 1994

La presente individuazione degli elenchi di minore anzianità nel ruolo e di esclusione dei magistrati dalle tabelle, fotografa la situazione alla data odierna e pertanto ogni modifica relativa all'anzianità e alle condizioni di esclusione, nonché all'inserimento e/o esclusione di magistrati a seguito di tramutamenti, e sarà immediatamente segnalata dai dirigente delle Procure della Repubblica interessate al Procuratore Generale e comporterà immediata modifica degli elenchi con corrispondente interazione della Tabella infradistrettuale.

Si dispone che questo decreto con la proposta della Tabella infradistrettuale per il Triennio 2026/2029 venga trasmesso al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere, al CSM per quanto di competenza, al Presidente della Corte d'Appello, ai Procuratori della Repubblica del Distretto interessati per la



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
presso la Corte di Appello di Perugia

---

comunicazione ai Sostituti Procuratori, ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto.

Perugia, 2 luglio 2026

Il Procuratore Generale  
*Sergio Sattani*